

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2741

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCANU, ZANIN, VILLECCO CALIPARI, ALBANELLA, AMODDIO, ARLOTTI, BARUFFI, BAZOLI, BERGONZI, BOLOGNESI, CAPONE, CAROCCI, CHAOUKI, COMINELLI, COVA, D'ARIENZO, DE MARIA, FERRO, FOSSATI, FREGOLENT, CARLO GALLI, GALPERTI, GAROFANI, GHIZZONI, GIACOBBE, GRASSI, LENZI, LEVA, MAESTRI, MALISANI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MIGLIORE, MONGIELLO, MORETTO, MURA, NARDUOLO, PALMA, PATRIARCA, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, PORTA, PREZIOSI, PRINA, REALACCI, ROMANINI, ROSSI, ROSTAN, RUBINATO, SANGA, FRANCESCO SANNA, SENALDI, SGAMBATO, STUMPO, TERROSI, TIDEI, VALERIA VALENTE, ZARDINI**

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale

*Presentata il 21 novembre 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'anno del centenario dell'inizio della prima Guerra mondiale l'Italia, insieme con molti altri Paesi, ha inteso ripercorrere sul piano storico e celebrativo quegli avvenimenti, che segnarono il corso della storia in Europa e nel mondo negli anni che seguirono quel drammatico conflitto.

A tal fine è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

6 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013, in sostituzione di un analogo Comitato sorto nel 2012, il Comitato interministeriale per il Centenario della prima Guerra mondiale, il quale coordina la programmazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alla commemorazione del centenario della prima Guerra mondiale.

Il Comitato, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

conseguire la massima partecipazione della popolazione di tutto il Paese, con particolare coinvolgimento delle famiglie e del mondo della scuola;

assumere una prospettiva internazionale per le iniziative da promuovere unitamente agli altri Stati che hanno preso parte alla prima Guerra mondiale, e in particolare a quelli coinvolti nelle operazioni sul fronte italiano;

valorizzare i luoghi della memoria, il patrimonio storico, artistico e documentario;

accrescere e arricchire la rete museale e il sistema espositivo.

In questo contesto non può più rimanere sotto silenzio la tragica vicenda dei militari italiani che, durante la prima Guerra mondiale, finirono davanti al plotone di esecuzione per reati contro la disciplina militare, accusati di tradimento o di viltà di fronte al nemico.

Il Ministro della difesa ha deciso di istituire un comitato tecnico-scientifico per promuovere e coordinare iniziative di studio e ricerca sull'operato della giustizia militare durante la Grande guerra. Al di là di questa apprezzabile iniziativa sussistono però ragioni di carattere giuridico, storico e morale a sostegno di un auspicabile provvedimento di riabilitazione che abbia la forza della legge.

La disciplina che regolava l'Esercito italiano è passata alla storia come una delle più repressive tra quelle applicate dagli Stati coinvolti nella prima Guerra mondiale. I motivi di questo non certo lusinghiero primato risiedono in parte in un codice penale militare obsoleto e in parte in una precisa volontà del Comando supremo dell'Esercito italiano.

Il codice penale militare in vigore durante la Grande guerra risaliva al 1869 ed era nella sua sostanza molto simile a quello promulgato dal Re di Sardegna nel 1859, il quale era a sua volta ispirato al

precedente codice del 1840. I numerosi tentativi di riforma non erano approdati a nulla e l'Italia affrontò la prima grande guerra moderna con un sistema giudiziario più che antiquato.

La giustizia militare regolava la vita e i comportamenti di tutti gli uomini mobilitati, ma erano sottoposte alla giurisdizione dei tribunali militari anche numerose categorie di cittadini coinvolti nelle attività delle Forze armate (un esempio tra tutti è costituito dagli operai delle fabbriche più importanti) e le numerose province poste all'interno della zona di guerra. In totale, i soldati processati durante il conflitto furono 262.481, a cui si aggiunsero 61.927 civili e 1.119 prigionieri di guerra. Nell'insieme furono processate 325.527 persone; la percentuale di condanne si aggira intorno al 60 per cento del numero degli imputati. In questa moltitudine di procedimenti, 4.028 si conclusero con la condanna alla pena capitale, di cui 2.967 con gli imputati contumaci e 1.061 al termine di un contraddittorio. Le sentenze eseguite furono 750, ma il numero dei fucilati non si esaurisce in questa cifra, perché furono circa altri 350 gli uomini giustiziati. Questi ultimi andarono incontro alla più severa delle pene senza processo, attraverso decimazioni o esecuzioni sommarie. Andrebbero inoltre considerati anche i soldati uccisi durante i combattimenti per impedire che arretrassero dalle posizioni assegnate, ma le fonti non consentono un'analisi accurata del fenomeno e nemmeno un calcolo approssimativo dei militari coinvolti.

La bibliografia più accreditata sottolinea che le esecuzioni sommarie furono autorizzate e incoraggiate dal generale Cadorna, che le considerava utili come esempio per le truppe ed efficaci come punizioni per reati di particolare gravità. Poco dopo la fine del conflitto, il generale Albricci, Ministro della guerra, incaricò il generale Tommasi, capo della Giustizia militare, di raccogliere informazioni e redigere una relazione sulle esecuzioni. La *Relazione sulle decimazioni ed esecuzioni sommarie durante la Grande Guerra* fu compilata in due mesi; sostanzialmente si

riconosceva che la legge consentiva esecuzioni sommarie e decimazioni in casi estremi, ma non l'uso indiscriminato di tali metodi. Il generale Tommasi affermava, inoltre, che il giudizio sull'applicazione di tali norme non doveva essere né politico né morale, ma limitato alla legittimità dei criteri applicati, e che l'uso della disciplina operata da Cadorna aveva oltrepassato i limiti della legge. L'indagine del Tommasi incontrò reticenza e ostilità da parte di vari comandi e la relazione non fu divulgata, passando in secondo piano e venendo presto dimenticata.

La pena di morte era sì sanzione prevista da tutte le legislazioni penali militari dell'epoca e da molti codici penali comuni europei, ma a ben vedere già allo scoppio della guerra del 1914-1918 essa non era prevista, nella legislazione nazionale, per i reati comuni (era stata abolita con il codice penale Zanardelli del 1889 e sarà ripristinata con il codice Rocco del 1930). Già all'epoca quindi la pena di morte risultava « marginalizzata » nell'ordinamento italiano.

L'intervenuta abrogazione e ripulsa della pena di morte per i reati comuni e per i reati militari in tempo di pace è frutto dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, già nella sua prima stesura postbellica; la legge costituzionale n. 1 del 2007 ha poi esteso il divieto costituzionale della pena di morte anche alla legislazione di guerra, dalla quale peraltro era stata espunta già con la legge n. 589 del 1994. Dunque per l'ordinamento repubblicano la pena di morte risulta costituzionalmente illegittima e vietata.

Nell'ovvia impossibilità di fare cessare l'esecuzione di una pena incostituzionale e non più prevista dall'ordinamento, rimane la via della riabilitazione, che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

Le norme cui fare riferimento sono l'articolo 178 del codice penale e l'articolo 72 del codice penale militare di pace, in materia di riabilitazione militare.

In numerose sentenze capitali tra quelle emesse dai tribunali militari nel corso della prima Guerra mondiale è pos-

sibile rinvenire affermazioni quali la seguente: « Il Tribunale non ritiene opportuno concedere agli accusati le circostanze attenuanti generiche nell'interesse della disciplina militare per la necessità che un salutare esempio neutralizzi i frutti della propaganda demoralizzatrice » (così tribunale militare di guerra del VII Corpo d'armata, sentenza del 13 maggio 1916, per reato di disobbedienza) o ancora in altra sentenza parimenti emblematica relativa ad episodio di ritenuto « sbandamento » verificatosi nel maggio 1916 in Val Camonica: « È questo un reato di grave entità politica per cui la pena deve servire quasi soltanto di contropinta e non ha che carattere e valore di intimidazione, che astrae dalla personalità del reo, per acquistare un significato sociale ».

È evidente quindi come la pena di morte fosse di regola irrogata non tanto in un'ottica individualizzante che avesse esclusivo riferimento alla gravità oggettiva del fatto e alla personalità o alla pericolosità del reo, bensì questi venisse « reificato », reso egli stesso strumento della volontà repressiva delle gerarchie in chiave di ammonimento e prevenzione generale di possibili comportamenti criminosi da parte di altri soggetti.

Questo contrasta in maniera eclatante con gli odierni e fondamentali principi costituzionali di « personalità della responsabilità penale » e di « funzione rieducativa della pena ».

Si consideri altresì che allo stato attuale della legislazione la riabilitazione militare, ai sensi dell'articolo 412 del codice penale militare di pace, può essere concessa su istanza dell'interessato che abbia già ottenuto la riabilitazione secondo la legge penale comune, la quale ai sensi dell'articolo 179 del codice penale può a sua volta essere concessa solo ove « il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta » successivamente al commesso reato. Le suddette condizioni ostano manifestamente alla possibilità che il condannato a morte ottenga la riabilitazione.

Secondo la giurisprudenza in materia, è solo con la riabilitazione militare che è

possibile riacquistare lo *status* di onore militare perduto a seguito della sentenza di condanna, come stabilito dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nella sentenza del 15 ottobre 1990, per il caso Rea.

Alle ragioni giuridiche che qui abbiamo sinteticamente ricordato, è ancor più doveroso aggiungere altre sul piano storico e morale, a partire dalla più stringente attualità.

In un momento in cui la pena di morte viene ostentata con premeditato cinismo in nome di un improponibile califfato, deve sentirsi chiamata in causa contro questa barbarie la coscienza civile di tutti i Paesi che si sono resi protagonisti per una moratoria universale della pena di morte intesa a determinarne la sospensione in tutti i Paesi appartenenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Un'iniziativa che ha visto l'Italia in prima fila come protagonista.

Questa nostra proposta di legge non solo risulta coerente con quell'iniziativa, ma, secondo l'opinione dei proponenti, potrà anche costituire uno stimolo affinché, nell'ambito dell'ONU, la moratoria della pena di morte si affermi come valore universale.

In nome di questi valori ci sentiamo in dovere di fare i conti anche con il nostro passato per continuare a sostenere il diritto alla sacralità della vita umana.

La nostra proposta di legge prevede (articolo 1, comma 1) l'attivazione d'ufficio della procedura per la riabilitazione dei militari condannati a morte nel corso della prima Guerra mondiale per reati di as-

senza dal servizio (diserzione) e per i reati in servizio, come lo sbandamento, e i fatti di disobbedienza, ancorché collettiva, di talché ne resteranno esclusi i responsabili di delitti che sarebbero stati tali anche in tempo di pace, quali i delitti di omicidio, saccheggio e violenza sessuale.

Viene attribuito alla giustizia militare (articolo 1, comma 2), nella persona del Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello, l'obbligo di presentare le richieste di riabilitazione al tribunale militare di sorveglianza in ordine a tutti i casi documentati di condanna alla pena capitale, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Conseguentemente, sono estinte (articolo 1, comma 3) le pene accessorie.

Su istanza di parte (articolo 2, comma 1) sono restituiti l'onore militare e la dignità di vittime della guerra a quanti furono passati per le armi, addirittura senza processo, facendo anche ricorso alla intollerabile pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori.

La nostra proposta di legge prevede infine (articolo 2, comma 2) di affiggere in un'ala del Vittoriano in Roma una targa nella quale la Repubblica rende evidente la sua volontà di chiedere il perdono di questi nostri caduti. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (articolo 2, comma 3) bandirà uno specifico concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori per selezionare il testo da esporre nel Vittoriano in Roma.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.

2. Il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1 sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.

## ART. 2.

1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1° novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al

Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare.

2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0028060\*